



_cinquanta5
**Accademia
di Belle Arti**
Reggio Calabria



ACCORDO DI COLLABORAZIONE **per Attività di Valorizzazione- Promozione- Didattica**

Tra

1) L'Accademia di Belle Arti Reggio Calabria con sede legale in Via XXV Luglio n.10, codice fiscale: 80007680805, di seguito denominata "Accademia" rappresentata dal Prof. Pietro Sacchetti, nato a Reggio Calabria il 20/03/1960 in qualità di Direttore ivi domiciliato per la carica, di seguito denominata "Accademia"

E

2) il Museo dei Brettii e degli Enotri- Comune di Cosenza, con sede Salita S. Agostino, n. 3, cap. 87100 Cosenza, rappresentato per la firma del presente atto dall'Arch. Giuseppe Bruno, nato a Cosenza il 07.10.1965 in qualità di Direttore del Settore 4 Cultura Educazione – Istruzione – Turismo e Spettacoli, domiciliato per la propria carica presso la sede del Comune, in Cosenza, alla Piazza dei Bruzi, snc., di seguito denominato "Museo";

- VISTA** la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie delle Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di danza, dell'Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 concernente il Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n.508;
- VISTO** il D.P.R. 8 luglio 2005 n.212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione, Musicale e Coreutica, a norma dell'art.2 delle Legge 21 dicembre 1999 n.508;
- VISTO** lo Statuto dell'ABARC che, giusto decreto Ministero dell'Università e della Ricerca n. 349 del 8 febbraio 2021, persegue obiettivi di valorizzazione della Cultura;
- VISTO** il Regolamento del Museo civico dei Brettii e degli Enotri adottato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 38 del 26.10.2011

PREMESSO

che l'Accademia

- ha come finalità primaria lo studio e la ricerca nel settore delle arti visive, delle discipline dello spettacolo, della valorizzazione e della conservazione del patrimonio artistico, della comunicazione multimediale e della formazione attraverso le arti;
- ha tra i propri compiti quello di promuovere la formazione degli studenti e di sostenere azioni di ricerca in campo educativo e didattico;
- concorre allo sviluppo della ricerca educativa nel campo delle arti assicurando lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti;
- provvede a tutti i livelli di formazione superiore intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali nell'ambito dell'arte, previste dagli ordinamenti didattici;
- assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, al fine di favorire la formazione e orientare l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati e specializzati;



_cinquanta5
**Accademia
di Belle Arti**
Reggio Calabria



Città di Cosenza

che l'Accademia contempla, nella propria *mission*, la partecipazione attiva a progetti artistico-culturali con lo scopo di:

- coltivare la cultura dell'Arte in ogni sua forma espressiva;
- incrementare l'apprendimento e favorire l'aumento della conoscenza artistica in materia di: Scultura, Pittura, Grafica e comunicazione, Progettazione della Moda, Fumetto ed illustrazione, Comunicazione e didattica dell'arte, Nuove tecnologie per le arti, Scenografia Teatrale e Cinematografica, Audiovisivo, Digital Artist;
- realizzare e organizzare attività divulgative ed educative finalizzate a sensibilizzare la collettività alla cultura del Bello Artistico attraverso seminari, convegni, con docenti e relatori di massimo livello;
- incrementare la sua presenza nel territorio offrendo servizi e consulenze su specifiche iniziative, consentendo ai propri studenti di partecipare in forma attiva alla realizzazione di tirocini formativi e/o stage;
- valorizzare i centri storici, sotto il profilo della tutela, della salvaguardia, della qualità dello spazio urbano, del riequilibrio ambientale, della utilizzazione di un complesso ineguagliabile di risorse economiche e sociali, della difesa e valorizzazione del patrimonio artistico - storico-culturale;
- sviluppare specifici modelli e soluzioni finalizzate a promuovere le risorse artistiche del territorio;
- diffondere dette attività artistiche e professionali, improntate anche alla maggiore conoscenza del patrimonio storico-culturale e paesaggistico-ambientale, favorendo opportunità di lavoro;

che il Museo ha, fra le proprie finalità:

- la conoscenza, attraverso lo studio e la ricerca, del patrimonio culturale conservato ed esposto e la sua valorizzazione e promozione;
- la valorizzazione delle attività culturali, educative, artistiche, in quanto generatrici di una pluralità di funzioni, da quella educativa a quella ricreativa, da quella sociale a quella economica, utili allo sviluppo del territorio;
- il rapporto di collaborazione con Istituzioni scientifiche e culturali, quali le Università e le Accademie, le Soprintendenze o Enti che si evidenziano per l'elevata competenza scientifica e le finalità di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale in genere e delle collezioni archeologiche in particolare, per promuovere lo studio e la ricerca sul patrimonio museale e più in generale del patrimonio culturale del territorio;

che il Museo è disponibile a impegnarsi per la realizzazione di progetti in collaborazione prevedendo la realizzazione anche di mostre ed eventi in partenariato, aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione della Cultura e del patrimonio archeologico-artistico;

che è interesse delle Parti, come sopra rappresentate, collaborare condividendo progetti comuni e mettendo reciprocamente a disposizione le proprie competenze, in modo da sviluppare e perfezionare, nell'autonomia delle proprie funzioni, le rispettive missioni, impegnandosi alla realizzazione di una programmazione condivisa per iniziative di valorizzazione, promozione, didattica volte alla diffusione di conoscenze e competenze, la promozione di modelli di sviluppo basati sulla valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse territoriali, così da sostenere forme di sviluppo economico responsabile e sostenibile.

Tutto ciò premesso (le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo) le Parti concordano e stipulano quanto segue:



_cinquanta5
**Accademia
di Belle Arti**
Reggio Calabria



Città di Cosenza

Articolo 1

Oggetto e Finalità

Oggetto del presente atto è la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione tra **l'ABARC e il Museo dei Brettii e degli Enotri**, museo civico del Comune di Cosenza, avente ad oggetto la realizzazione di progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale volti al perseguimento di reciproche finalità istituzionali tra le quali rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

progettazione, organizzazione ed esecuzione di interventi e attività pratiche-laboratoriali per diverse fasce di utenza da effettuare anche all'interno degli spazi delle rispettive strutture, concordate tra le due parti e valutate scientificamente dai responsabili di entrambe le Istituzioni;

progettazione e realizzazione di attività riguardanti la promozione della collezione del Museo;

progettazione e organizzazione di attività espositive e percorsi di valorizzazione;

progettazione congiunta per la partecipazione a bandi nazionali e internazionali per le materie di competenza;

organizzazione di iniziative formative per gli allievi e i dipendenti dei due istituti, ma anche rivolte al pubblico del Museo.

Articolo 2

Contenuto delle Attività - Impegno delle parti

Con il presente Accordo le parti si impegnano, per tutta la durata prevista e nei limiti delle rispettive responsabilità e dei rispettivi ruoli, ad una collaborazione concernente i seguenti ambiti: Valorizzazione- Promozione- Didattica mediante l'utilizzo delle proprie risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sul piano di progetti scientifici, culturali, di valorizzazione e promozione, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e promuovere lo sviluppo di attività volte alla realizzazione di un sistema integrato di valorizzazione.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a:

- svolgere le attività di propria competenza e altresì a informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate, assicurando l'adesione e l'assidua e attiva partecipazione alle diverse fasi e ai momenti attraverso i quali si realizzeranno, focus-group e gruppi di lavoro, fornendo documentazione, elaborati, approfondimenti, riflessioni e comunque materiali o contributi utili alla costruzione delle decisioni;

- rendere effettive le misure per la traduzione delle scelte programmatiche e per il conseguimento degli obiettivi concordemente fissati;

- condividere e realizzare un piano coordinato e sinergico degli interventi necessari a sostenere e promuovere i progetti individuati;

- dotarsi di un piano di lavoro per realizzare e organizzare le attività formative ed educative connesse all'oggetto delle attività convenzionate.

Il presente Accordo non comporta impegni di spesa per le Parti, che tuttavia si impegnano a ricercare, anche congiuntamente, eventuali finanziamenti esterni per sostenere le attività da intraprendere in esecuzione dello stesso, nella forma di sponsorizzazioni, di contribuzioni liberali private, "art-bonus" ed altre forme di foudrising.

Articolo 3



_cinquanta5
**Accademia
di Belle Arti**
Reggio Calabria



Città di Cosenza

Modalità esecutive e utilizzo del logo

Al fine della più ampia ed efficace diffusione della conoscenza delle iniziative e dei risultati conseguiti attraverso il presente accordo, le Parti, anche avvalendosi dei propri uffici deputati alle relazioni esterne e stampa, di concerto ed eventualmente anche congiuntamente, potranno sviluppare piani di comunicazione condivisi rivolti a enti e organi di informazione e di promozione culturale, diramando “comunicati stampa” e agendo nella "diffusione social" e nei rispettivi siti istituzionali.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra ad utilizzare i loghi per divulgare o pubblicizzare le iniziative oggetto del presente protocollo.

I rispettivi loghi non potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle individuate nella presente intesa, salvo autorizzazione espressa della Parte che ne è titolare.

Articolo 4 Durata e Recesso

Il presente Accordo, con il quale non s'intende dar vita a un'organizzazione comune, società, associazione o joint-venture, ma con cui ciascuna delle parti conserverà piena autonomia giuridica, contabile, gestionale e fiscale, avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere, d'intesa tra le Parti, modificato in ogni momento e/o rinnovato alla scadenza solo per espressa manifestazione di volontà.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte tramite PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di risolvere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto formale.

Nel caso sia di recesso unilaterale sia di scioglimento consensuale, rimane comunque l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento, fatto salvo diverso accordo.

Il recesso anticipato non inficerà la validità degli atti conclusi tra le Parti in sua esecuzione, i quali manterranno la loro validità fino alla naturale scadenza, fatto salvo diverso accordo tra le Parti stesse.

Ciascuna delle Parti è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale nel caso di interruzioni del rapporto di collaborazione per causa di forza maggiore o comunque indipendenti dalla propria volontà che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente intesa.

Articolo 5 Coperture assicurative e Sicurezza

L'Accademia garantisce le coperture assicurative di legge del proprio personale impegnato nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Accademia stessa ai sensi e nel quadro del presente Accordo, anche presso i locali e i laboratori del Museo.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della nor-



_cinquanta5
**Accademia
di Belle Arti**
Reggio Calabria



Città di Cosenza

mativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 6

Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte

La proprietà dei prodotti elaborati nell'ambito del presente atto è congiunta fra il Museo e l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, che possono quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali.

Le Parti concordano che, qualora scaturiscano dalle attività eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili, gli stessi dovranno essere definiti da accordi specifici.

Le Parti si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati delle attività di ricerca artistica svolte nell'ambito del presente Accordo attraverso pubblicazioni, stampe, convegni, seminari, allestimenti, eventi espositivi, etc., con modalità da concordarsi fra le Parti stesse. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività e i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra le Parti.

Articolo 7

Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole.

Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

Articolo 8

Registrazione e oneri fiscali

Il presente Accordo:

- sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della Parte che ne farà richiesta;
- è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs.196/2003 e ss.mm.ii. In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le Parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15- 22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;



_cinquanta5
**Accademia
di Belle Arti**
Reggio Calabria



Città di Cosenza

- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto della presente Convenzione.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la Parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

Articolo 10 **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Articolo 11 **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto anche con firma digitale – ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Accademia di Belle Arti Reggio Calabria
Il Direttore
Prof. Pietro Sacchetti

Per il Museo dei Brettii e degli Enotri Cosenza
Il Direttore del Settore 4 Cultura
Arch. Giuseppe Bruno